

**Soggetto imputato:**

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

Assoluzione

- Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**

**Quantum: -**

**Evento**

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

**Fattispecie**

Utilizzando un mezzo per la movimentazione di materiali si infortunava e moriva.

**Soggetto leso**

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

**Principio di diritto:**

La disciplina legislativa va sempre assoggettata ad una interpretazione ragionevole; e pertanto ragionevole è che il dovere di informazione concerna i rischi cui è esposto il singolo lavoratore nell'ambito delle sue specifiche mansioni (sia pure con riferimento alle operazioni a lui non direttamente affidate ma che comunque in qualche modo interessino la sfera di quelle), con esclusione, quindi, di ogni altro settore che comunque rimanga estraneo al campo di azione nel quale si esplicano le mansioni di sua specifica competenza. In concreto, la Corte ha evidenziato come il lavoratore in questione, assunto con mansioni di elettricista, sia stato bene edotto, alla stregua di tutti gli altri, dei rischi connessi alla propria attività, e che di questa in nessun caso facesse parte la guida di alcuna macchina, e men che mai di macchine tipiche di cantiere, quale quella alla cui guida si è verificato l'infortunio mortale. Poco rilevando, per altro, che il lavoratore si fosse prestato in qualche occasione, e di propria iniziativa, ad azionare alcuni mezzi comuni di trasporto nell'area del cantiere medesimo. Conseguentemente la sua iniziativa, di porsi alla guida del mezzo alla quale non era stato adeguatamente addestrato, e di propria iniziativa, ha assunto quel carattere di imprevedibilità idoneo ad interrompere la serie causale, si da elidere la responsabilità degli imputati.

**Note:**

**Esito:** Rigetta il ricorso

**Esito sintesi**

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

**Anno:** 2004

**Numero:** 1238

**Sezione:** IV

cod. 22

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*